

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

Nell'interesse dell'**Azienda Agricola Alessandrello Società Semplice**, con sede legale in Vittoria (RG) in C.da Piano di Savia, S.P. 118, Km. 0,800, iscritta al n. RG-135915 del R.E.A, P.I. e numero iscrizione del registro delle imprese: 01647650884, in persona del leg. rappr. p.t. Alessandrello Giuseppe (nato a Vittoria il 30.12.1989 e quivi residente in Via G. Arena n. 5, Cod. Fisc. LSSGPP89T30M088O), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Francesco Fidone (C.F. FDNGNN82L30A509I) e dall'Avv. Salvatore Màrgani (C.F. MRGSVT76C31M088M) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Margot Bellomo, in Palermo (90139) in via Isidoro La Lumia n. 7 (C.F. BLLMGT83P53G273T - pec avv.margotbellomo@pec.it e fax 0916127686), dichiarando di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento, *ex art.* 136 c.p.a., a mezzo fax: 0932.988547 e/o a mezzo pec: fidone@pec.it e salvatore.margani@avvragusa.legalmail.it;

Contro: - **Regione Siciliana**, in persona del Presidente p.t., con sede in Palermo in Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza 21 (C.F. 80012000826); - **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo in **Viale della Regione Siciliana n. 2771**; - **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo in **Viale della Regione Siciliana n. 2771**; - **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento – Servizio 7 Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, Servizio 8 Ispettorato dell'Agricoltura di Catania, Servizio 9 Ispettorato dell'Agricoltura di Enna, Servizio 10 Ispettorato**

dell’Agricoltura di Messina, Servizio 11 Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo, Servizio 12 Ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa, Servizio 13 Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa, Servizio 14 Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; - Autorità di gestione del PSR 2014/2020, in persona del legale rappresentante p.t.; tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ove sono elettivamente domiciliati in via Alcide De Gasperi n. 81, 90146 Palermo;

E nei confronti di: - **Famnic Società Semplice**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Caltanissetta in via Berengario Gaetani n. 22 (cap 93100) - C.F. 01582100853; - **Triscari Filippo**, nato a Bronte CT il 23/10/1989, c.f. TRS FPP 89R23 B202S, impresa agricola individuale, iscrizione REA CT-330613, con sede in Randazzo CT, via Regina Margherita n. 77; - **Emporio Bruca S.r.l. Agricola s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Castellammare del Golfo (TP) in via Aldo Moro n. 13 (cap 91014) – P. I.V.A. 02358080816.

Oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – approvazione elenchi definitivi.

Per l’annullamento, previa sospensione: **1)** del DDG n. 1910 del 10/08/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura (doc. 12), pubblicato nella stessa data sul sito del PSR ed in GURS in data 31/08/2018 (doc. 13), di tutti gli elenchi con esso approvati (docc. da 12.1 a 12.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l’errato punteggio di 26 rispetto ai 57 punti da riconoscere, del verbale di verifica dei requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità del 30/05/2018 (doc. 17), del verbale di riesame della ricevibilità della domanda del 30/05/2018 (doc. 18) e del verbale di verifica della cantierabilità del progetto del 30/05/2018 (doc. 19), conosciuti a seguito della non ammissione della domanda; **2)** ove occorra, del precedente DDG n. 1501 del 25/06/2018 e pubblicato il successivo 26/06/2018 (doc. 11), con il quale l’Assessorato aveva approvato gli elenchi definitivi, successivamente sostituiti con DDG n. 1910/2018, e di tutti gli elenchi con esso approvati (doc. da 11.1 ad 11.5), nella parte in

cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l’errato punteggio di 26 rispetto ai 57 da riconoscere; **3)** ove occorra, di tutti gli atti che hanno preceduto l’approvazione degli elenchi definitivi e, in particolare: - del DDG n. 3507 del 16/11/2017 (doc. 6), con il quale l’Assessorato Regionale Agricoltura approvava gli elenchi regionali provvisori, e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 6.1 a 6.4); - del DDS n. 3911 del 05/12/2017, con il quale venivano approvati i nuovi elenchi regionali provvisori “a causa di meri errori informatici” comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura (doc. 8), e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 8.1 a 8.4); - di tutti gli avvisi di pubblicazione (docc. 7, 9 e 10) – di tutti gli atti indicati al punto 3, nella parte in cui la ditta viene considerata non ammissibile, con un punteggio di 26 anziché di 57; **4)** ove occorra: - del bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (doc. 1); - delle “Disposizioni attuative – parte specifica” e del relativo DDG n. 6470 del 24/10/2016 (doc. 2); - delle “Disposizioni attuative e procedurali – parte generale” e del relativo DDG n. 2163 del 30/03/2016 (doc. 3); - delle FAQ relative alla sottomisura 4.1; - dei criteri di selezione con codifica (doc. 5); - di tutti gli atti e i verbali di valutazione e riesame della domanda e di verifica della cantierabilità del progetto; - di tutti gli atti indicati nel presente punto n. 4), ove intendano modificare l’iter procedimentale previsto dalla *lex specialis*, per le ragioni esposte ai motivi in diritto, ove intesi nel senso di prevedere che il termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione riguardante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione degli elenchi provvisori anche per le ditte che non sono utilmente collocate in tale graduatoria e sono inserite tra le ditte non ammissibili, e nella parte in cui intendano richiedere titoli edilizi e/o altre forme autorizzative per qualsiasi tipologia di intervento programmato in serra; **5)** di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche di carattere istruttorio ed anche sconosciuto e/o non espressamente citato, con il quale la P.A. ha determinato la non ammissione della ricorrente, l’errata attribuzione del punteggio e l’illegittima formazione degli elenchi definitivi delle domande.

In ogni caso, per l’accertamento del diritto ad essere ammessi ai benefici in questione e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa dell’esclusione

e/o dell'errata attribuzione del punteggio, da quantificarsi in corso di causa, e/o per la condanna in forma specifica ex art. 30 c. 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione ai benefici.

FATTO

Con il bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (**doc. 1**), l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha istituito forme di sostegno allo sviluppo rurale, in applicazione del Regolamento UE 1305/2013, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 (PSR 2014/2020). Tale bando, oltre a definire le finalità della sottomisura, stabiliva criteri di ammissibilità e di selezione delle domande.

L'accesso ai contributi di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, nell'ambito della sottomisura 4.1, è altresì regolato dalle “Disposizioni attuative – parte specifica” (**doc. 2** – parte integrante del DDG n. 6470 del 24/10/2016) e dalle “Disposizioni attuative e procedurali – parte generale” (**doc. 3** – all. A al DDG n. 2163 del 30/03/2016), che disciplinano in maniera analitica le modalità di accesso e di investimento degli aiuti previsti.

Nell'ambito di tale procedura, l'Amministrazione ha pubblicato ben 190 FAQ, al fine di cercare di chiarire molteplici profili di “criticità” (**doc. 4**).

In data 08/09/2017 la P.A. pubblicava i criteri di selezione con codifica, che avrebbero consentito la lettura della graduatoria tramite i codici assegnati dall'assessorato (**doc. 5**).

Nei termini previsti la Ditta istante (si allega domanda, Certificato Camera di Commercio, Atto costitutivo del 21/02/2017 – **doc. 14**) presentava quanto necessario alla partecipazione a detto bando in riferimento all'istanza presentata all'Agea ed all'I.P.A. (Ispettorato Provinciale Agrario) di Ragusa per l'ottenimento dei benefici previsti dal bando di cui in oggetto inerente i seguenti interventi: <<*Ripristino caseggiato esistente, realizzazione strutture serricole con fertirrigazione a ciclo chiuso, acquisto attrezzature per piante officinali, impianto fotovoltaico*>>.

Con DDG n. 3507 del 16/11/2017 (**doc. 6**), l'Assessorato Regionale Agricoltura approvava gli elenchi regionali provvisori: - delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio; - delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità; - delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità; - delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati.

La ditta veniva inserita tra le domande non ricevibili, alla posizione n. 725, con la seguente motivazione: “DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA RIPORTANTE DATA SUCCESSIVA AL RILASCIO: DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE CCIAA”.

Quindi, in data 07/12/2017, veniva pubblicato un avviso di pubblicazione degli elenchi revisionati del 05/12/2017: “Essendo state riscontrate alcune anomalie informatiche si è reso necessario apportare delle correzioni ed integrazioni agli elenchi regionali provvisori” (**doc. 7**). Difatti, con il DDS n. 3911 del 05/12/2017 venivano approvati i nuovi elenchi regionali provvisori “a causa di meri errori informatici” comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura (**doc. 8**).

Ancora una volta la ricorrente si collocava nell'elenco delle domande non ricevibili (n. 726) per le stesse ragioni.

Immediatamente la ditta formulava una articolata istanza di riesame, esplicando le ragioni per cui doveva essere ammessa (**doc. 15**).

Successivamente, con avviso relativo alla sottomisura in questione, la P.A. chiariva “che la data ultima per presentare la documentazione richiesta a dimostrazione della cantierabilità del progetto è il 07/03/2018”, modificando il termine di scadenza precedentemente previsto al 05/03/2017 (**doc. 9**).

E difatti, in data 07/03/2018 la ditta, pur non essendo inserita tra le pratiche ammesse, trasmetteva la documentazione necessaria, a completamento della cantierabilità (**doc. 16**).

Dunque, a seguito di avviso di pubblicazione (**doc. 10**) con DDG n. 1501 del 25/06/2018 e pubblicato il successivo 26/06/2018, l'Assessorato approvava gli elenchi sopra individuati (**doc. 11**).

Successivamente, con il DDG n. 1910 del 10/08/2018 (**doc. 12**), pubblicato nella stessa data sul sito del PSR ed in GURS in data 31/08/2018 (**doc. 13**), venivano approvati, in sostituzione degli elenchi allegati al DDG n. 1501 del 25/06/2018, gli elenchi regionali definitivi modificati.

Ebbene, con grande stupore, la ricorrente scopriva di essere stata inserita in un elenco neppure previsto dal bando, di “domande non ammissibili per progetto non cantierabile” (n. 878), con la seguente motivazione: “*MANCANZA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:1) Autorizzazione sanitaria di cui al D.A. 03/01/2017 n° 14 – DIA sanitaria.; 2) Per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici: nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 per fabbricato e serre*”, con un punteggio di 26.

Invero, a seguito della pubblicazione degli elenchi definitivi, la ditta ha effettuato accesso agli atti, estraendo copia del verbale di verifica dei requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità del 30/05/2018 (**doc. 17**), del verbale di riesame della ricevibilità della domanda del 30/05/2018 (**doc. 18**) e del verbale di verifica della cantierabilità del progetto del 30/05/2018 (**doc. 19**).

Si precisa che con l'accoglimento del ricorso, la ditta si posizionerebbe in graduatoria, ai fini del riconoscimento dei benefici, in posizione 276 (doc. 12.1).

Come noto, la dotazione finanziaria della misura è di 100.000.000,00 di euro.

Qualora tutte le ditte precedenti la posizione 276 venissero considerate come idonee alla concessione dell'aiuto (si veda doc. 2, art. 17.5), la ditta non sarebbe ammessa ad alcun beneficio.

Tuttavia, come normalmente accade, la spesa in corso di istruttoria può non essere considerata ammissibile, anche solo in parte, con la conseguenza che, in conformità al bando, come avvenuto con il PSR 2007-2013 e come avviene in tutte le procedure di concessione di aiuti pubblici, la graduatoria scorre nei limiti delle risorse disponibili.

Ne deriva che, senza l'ammissione ed il riconoscimento del punteggio dovuto, la ricorrente sarebbe certamente esclusa da qualsiasi beneficio.

Ciò accadrebbe, a maggior ragione, qualora la dotazione della sottomisura venisse rimpinguata, come accaduto in altri casi nell'ambito del precedente PSR 2007-2013. Pertanto, risulta fondamentale l'ammissione e la corretta attribuzione del punteggio, al fine di non vedere irrimediabilmente precluso l'accesso ai benefici.

Gli atti impugnati sono illegittimi e andranno annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

I- ILLEGITTIMITA' DELL'INSERIMENTO DELLA DOMANDA DELLA DITTA RICORRENTE NELL'ELENCO DELLE "DOMANDE NON AMMISSIBILI PER PROGETTO NON CANTIERABILE". VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE GENERALE, CON RIGUARDO ALLA CANTIERABILITA' DEL PROGETTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEL CORRETTO OPERATO DELLA P.A.. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA, PER ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. GRAVE PERPLESSITA' NELL'ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.A. SALUTE 03/01/2017 N. 14 E DEL PRINCIPIO *TEMPUS REGIT ACTUM*. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990. GRAVISSIMO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PER L'INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE. ILLEGITTIMITA' DELLA NON AMMISSIONE DELLA DOMANDA PER PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE SERRE AGRICOLE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 C. 1 DEL DPR N. 380/2001 E DELL'ART. 3 C. 1 DELLA L.R. N. 16/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 93 E 94 DEL DPR N. 380/2001, DEGLI ARTT. 17, 18 E 19 DELLA L. N. 64/1974, DELL'ALL. A AL D. LGS. N. 222/2016 (SEZ. II) E DEL

D.M. 02/03/2018. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 97 COST. PERPLESSITA' NELL'ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO. CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA TRA LE DIVERSE INDICAZIONI FORNITE DALLA P.A. CON I PROPRI PARERI.

A) Come visto, l'inclusione della domanda della ditta ricorrente tra le "non ammissibili per progetto non cantierabile" è avvenuta per la seguente motivazione: *"MANCANZA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:1) Autorizzazione sanitaria di cui al D.A. 03/01/2017 n° 14 – DIA sanitaria.; 2) Per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici: nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 per fabbricato e serre"*.

E' bene comprendere, però, come si è pervenuti all'esclusione della domanda.

Si è già detto che in fase di redazione della graduatoria provvisoria, il ricorrente era stato considerato non ricevibile.

La ditta proponeva immediatamente istanza di riesame (doc. 15), evidenziando l'erroneità dell'esclusione.

Difatti, come emerge dal verbale di verifica dei requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità del 30/05/2018 (doc. 17), l'I.A. di Ragusa si ravvedeva e dichiarava *"ammissibile la domanda di sostegno"*.

In pari data, con verbale sempre del 30/05/2018, l'I.A. considerava la domanda ricevibile" (doc. 18).

Nella stessa data, non si comprende se prima o dopo la verifica dell'ammissibilità e della ricevibilità della domanda (doc. 17 e 18), come si evince dal verbale di verifica della cantierabilità dello stesso 30/05/2018 (doc. 19), la stessa Commissione smentiva se stessa dichiarando la stessa domanda *"non ammissibile per progetto non cantierabile"* per le motivazioni sopra esposte.

In sostanza, la stessa Commissione, nella stessa data del 30/05/2018, contraddicendosi, dichiara dapprima ammissibile e ricevibile la domanda e, successivamente, inammissibile, o addirittura dapprima inammissibile e

successivamente ammissibile e ricevibile, non essendovi certezza alcuna in merito alla adozione delle decisioni tradottesi nei verbali (docc. 17, 18 e 19).

Ciò che è certo, in ogni caso, è l'inclusione della ditta negli elenchi delle domande non ammissibili per progetto non cantierabile.

Orbene, non c'è chi non veda la contraddittorietà manifesta nell'operato dell'Amministrazione, siccome la perplessità e l'incertezza nella conduzione del procedimento.

Nel merito della esclusione, si rappresenta quanto segue.

Il PSR, nelle “*DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI - PARTE GENERALE*” (allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, inerente il procedimento in oggetto), fornisce la seguente definizione: “*Immediata cantierabilità: Progettazione corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici*” (pag. 8).

In base alla suddetta definizione, il progetto risulta del tutto cantierabile per diverse ragioni.

B) Sulla autorizzazione sanitaria.

La “*Autorizzazione sanitaria di cui al D.A. 03/01/2017 n° 14 – DIA sanitaria*” che, testualmente, viene contestata come mancante, in effetti non esiste.

Nelle *Disposizioni attuative specifiche sottomisura 4.1*, a pag.16, punto 16.3.5, veniva indicata come necessaria per la cantierabilità del progetto la produzione della “*Autorizzazione sanitaria esistente e/o autorizzazione-registrazione inizio attività di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità n. 322 del 27/02/2008 e successiva modifica D.A. n. 2493 del 06/11/2009 - DIA sanitaria*”.

Nel frattempo però, con D.A. 03/01/2017 n. 14 dell'Ass. Reg. Salute (**doc. 20**), pubblicato sulla G.U.R.S. n. 3 del 20-01-2017, veniva modificata la normativa autorizzativa, prevedendo la semplice comunicazione (SCIA): pertanto, fin dal

21/01/2017 non poteva più essere richiesta, né tantomeno prodotta, alcuna Autorizzazione o DIA.

Invero molte altre ditte avranno prodotto l'Autorizzazione di cui alla pregressa normativa e ciò in quanto avevano iniziato la loro attività prima del 2017: **la Ditta ricorrente, essendosi dotata di base aziendale solo nell'aprile 2017 (società costituita il 21 febb. 2017), non poteva di certo essere in possesso della DIA.**

Di conseguenza era del tutto impossibilitata a produrre l'Autorizzazione così come richiesta nelle *“Disposizioni Attuative parte specifica”* dell'ottobre 2016, né tantomeno, una inesistente, anche in applicazione del principio *tempus regit actum*, *“Autorizzazione sanitaria di cui al D.A. 03/01/2017 n. 14 – DIA sanitaria.”*

Del resto la suddetta SCIA, come statuito dal D.A. n. 14/2017, è **una comunicazione** che, presentata all'Amministrazione competente in qualsiasi momento e munita di ricevuta di avvenuta protocollazione, ha efficacia immediata, nel senso che l'attività produttiva oggetto della segnalazione può essere intrapresa sin dal momento della sua presentazione.

E' da porre nel dovuto rilievo che, **sia la DIA pregressa che la SCIA in vigore, risultano obbligatorie solo ed esclusivamente nel momento in cui l'azienda agricola (anche se esistente da anni) dà inizio ad una qualsiasi produzione alimentare diretta al consumo di terzi: fino a quando la ditta istante non effettua una coltivazione a fini commerciali-alimentari, non può certo comunicare l'inizio di una attività inesistente.**

Nel caso in oggetto, essendo la produzione di ortaggi in coltura protetta (serre) completamente condizionata alla realizzazione delle opere previste in progetto, la dimostrazione della avvenuta presentazione della SCIA è dovuta solo in fase di collaudo delle opere.

Pertanto, la nuova necessità della P.A. di acquisire ogni tipologia di autorizzazione, parere, dia e scia, in un unico procedimento amministrativo, come nel caso di specie, non può esser sempre soddisfatta.

Pertanto, non essendo previsto dalla normativa operante in materia alcun *parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione*, non risultava più necessario, in questa fase, produrre alcunché: **su tale crinale il progetto è dunque cantierabile.**

C) Sul nulla osta del Genio Civile.

Con riguardo al nulla osta per fabbricato e serre, invece, si rappresenta quanto segue. Sempre nelle Disposizioni attuative specifiche, a pag.16, punto 16.3.7, veniva indicato come necessario per la cantierabilità del progetto il “*Deposito dei calcoli (per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 e nel rispetto di quanto successivamente introdotto dalla l.r. n.7 del 19/05/2003 art. 32 e nulla osta dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74, quest’ultimo se **pertinente** con la struttura da realizzare. (documentazione da presentare entro il termine previsto per la cantierabilità del progetto)*”.

La obiettata mancanza “*Per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici: nulla osta dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 per fabbricato e serre.*”, risulta del tutto ingiustificata per il fatto che: - In tutto il progetto (anche per il fabbricato) non è prevista alcuna opera in c.a., per come riscontrabile nel Computo metrico depositato (**doc. 21**); - Le serre, per così come previste in progetto (strutture leggere infisse al suolo e con rivestimento in telone plastico), non necessitano di alcun N.O. da parte del Genio Civile.

Tale aspetto è stato chiarito, in maniera inequivocabile, dal competente Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, mediante apposita **circolare prot. n. 32036 del 09/02/2018, inviata** anche agli Uffici del genio Civile e, p.c., **al Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell’Agricoltura**, nella quale, al penultimo comma di pag. 2, recita “*Alla luce delle considerazioni esposte, per le strutture leggere di che trattasi infisse al suolo e con rivestimento in telone plastico, si ritiene non ricorrano gli estremi per l’applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 02.02.74, n. 64 (articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 recepiti con la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16).*” (**doc. 22**).

Tale circolare scaturiva infatti dalle continue e pressanti istanze effettuate dalle imprese per il rilascio di un qualsiasi N.O. o parere che potesse soddisfare la richiesta dell'Ass. Agricoltura.

Risulta dunque incontrovertibile che per tali strutture serricole non è pertinente il N.O. ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, richiamato invece come N.O. mancante, nonostante già dal febbraio 2018 il Dipartimento Reg. Agricoltura fosse a conoscenza della circolare in argomento (la Ditta istante, per come già recitato, ebbe ad effettuare il deposito degli altri documenti inerenti la cantierabilità, in data 7 marzo 2018, data postuma alla pubblicazione della circolare sopra recitata).

E' da sottolineare che le serre in progetto, fra l'altro, avranno un rivestimento mediante film di Polietilene trasparente, molto più leggero rispetto al telone plastico (ben più pesante e strutturato, tipo quello del circo o del teatro-tenda) di cui alla suddetta circolare e pertanto ne scaturisce che la struttura metallica con film di polietilene di cui in progetto risulta ancor più leggera e precaria.

Orbene, le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, rientrano certamente nell'ambito dell'edilizia libera di cui all'art. 6 c. 1 del DPR n. 380/2001, come riconosciuto anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Glossario dell'Edilizia Libera n. 37 (si veda all. A al d. lgs. n. 222/2016 – Sez. II –D.M. 02/03/2018).

Sul tema la giurisprudenza amministrativa è chiara nel ritenere che *<<Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo; ai fini di stabilire se sia o meno necessario un preventivo titolo abilitativo, è necessaria una valutazione in merito alla natura della serra che in concreto viene in rilievo, ossia se la stessa sia o no costruita con opere murarie rilevanti...Rientrano in detta categoria tre serre – di cui la prima composta da due campate delle dimensioni complessive di ca. 20,00 m x 24,00 m, la seconda composta da tre campate delle dimensioni complessive di ca. 30,00 m x 24,00 m e la terza delle dimensioni di ca. 10,00 x 30,00 –, munite di strutture portanti in acciaio appoggiate sul terreno, prive di qualsiasi zoccolo o altro elemento in muratura, ancorate nel terreno (per evidenti ragioni di sicurezza) con pilastrini perimetrali in ferro semplicemente conficcati nel suolo (senza opere di cementificazione o altro) per un profondità di ca. 50 cm e coperte da teli di*

nylon reclinabili e richiudibili in rapporto alle condizioni climatiche del periodo (di modo che il rivestimento può essere posizionato sulla sommità d'inverno, per riparare le piante dalle intemperie, e tolto nella bella stagione)>> (Cons. Stato, Sez. VI, 24/04/2017, n. 1912 – nello stesso senso si veda Cons. Stato, Sez. IV, 28/02/2017, n. 915).

Detta sentenza afferma che la disciplina statale e regionale «recepisce una distinzione già operata nella giurisprudenza amministrativa e penale, fra le serre temporanee ed amovibili, da un lato, funzionali al mero svolgimento dell'attività agricola, e le serre dotate di strutture murarie, dall'altro, destinate più che altro alla produzione a supporto dell'attività agricolo-commerciale, per le quali ultime soltanto è stato ritenuto necessario un titolo edilizio» (Rivista Giuridica dell'Edilizia, 2017, 3, 01, 0750).

E' evidente, dunque, che la stagionalità è legata all'asportazione del film plastico in polietilene. Con riferimento alla nozione di "stagionalità", occorre fare riferimento ad una struttura che venga ciclicamente installata e poi rimossa al termine della stagione, ossia ad un manufatto che in una certa stagione dell'anno, ed ogni anno, viene costruito e poi regolarmente smontato.

Si tratta, difatti, di serre in cui la plastica può essere smontata in qualsiasi momento e che generalmente viene asportata e modificata di anno in anno; la struttura di tali serre è in ferro e le stesse non sono in alcun modo ancorate al terreno con cordoli (si veda in tal senso TAR Piemonte Torino, Sez. II, 12/12/2017, n. 1351)

Ma anche la Cassazione Penale ha chiarito che <<per le serre, se con determinate caratteristiche (ad esempio, estesa pavimentazione e con ambiente chiuso e destinato a perdurare nel tempo), è necessario il permesso di costruire, vedi Cassazione Sez. 3, n. 37139 del 10/04/2013 - dep. 10/09/2013, Di Benedetto, Rv. 257679, e Sez. 3, n. 36594 del 17/05/2012 - dep. 21/09/2012, Giuffrida, Rv. 253572. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 1, lett. e), (come modificato dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40) "le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola" possono eseguirsi senza alcun titolo abilitativo. E' necessaria quindi una valutazione di merito, non compiuta dal provvedimento impugnato, sulla natura della serra in oggetto; ovvero se la stessa sia

o no con opere murarie rilevanti, in relazione alla citata disposizione (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6)>> (Cass. Pen. n. 49602/2016).

Sul tema, invero, si è recentemente espresso anche l'Ecc.mo TAR adito, il quale ha affermato in maniera inequivocabile che <<"non occorre concessione edilizia per le serre che insistono su aree destinate ad usi agricoli, abbiano finalità esclusivamente agricole, siano formate da materiali facilmente amovibili e non abbiano dimensioni tali da incidere negativamente sull'ambiente circostante" (C.G.A. n. 194/1993; T.A.R. Sicilia, Catania, I, 13 maggio 2015, n. 1295). Tale tesi è ora confermata dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. n. 16/2016 - che ha recepito con modifiche l'art. 6, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 - secondo cui l'esecuzione di "serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola" costituisce attività edilizia, realizzabile senza alcun titolo abilitativo, con la conseguenza che "ai fini di stabilire se sia o meno necessario un preventivo titolo abilitativo, è necessaria una valutazione in merito alla natura della serra che in concreto viene in rilievo, ossia se la stessa sia o no costruita con opere murarie rilevanti" (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1912/2017). Ne consegue che solo in tale ultima ipotesi, gli impianti non determinando alcuna trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio e del relativo impatto visivo e ambientale, non costituiscono una "nuova edificazione" risultando, per l'effetto, compatibili con la destinazione dell'area>> (TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 17/05/2018, n. 1104).

Ciò chiarito, è evidente l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione, richiedendo titoli non previsti per la tipologia di intervento.

D) Sul difetto di istruttoria.

Sotto altro profilo, nella fase di istruttoria del procedimento, del tutto omessa da parte della P.A., l'Amministrazione avrebbe potuto compiere tutti i dovuti accertamenti e verificare il possesso del Nulla Osta del Genio Civile.

A tal riguardo si rappresenta che l'Amministrazione, facendo coincidere la valutazione della fase della cantierabilità con la fase della ammissibilità, in violazione del bando e di ogni disposizione regolante la procedura (come si vedrà qui di seguito),

ha “saltato a piè pari” la fase di istruttoria, nella quale avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti dovuti, anche in merito al possesso dei requisiti dichiarati.

Ad ogni modo, secondo un principio fondamentale dell’istruttoria amministrativa, oggi consacrato nell’art. 6 c. 1 lett. b) della l. n. 241/1990 (recepita a livello regionale con l.r. n. 10/1991), l’amministrazione ha l’obbligo di accertare d’ufficio, per quanto possibile, la “realtà” dei fatti e degli atti, anche disponendo la rettifica di istanze incomplete o disponendo esibizioni documentali (cfr. **TAR Sardegna Cagliari, Sez. I., 09/10/2009, n. 1537**).

Il potere istruttorio, infatti, è espressione del principio di buon andamento radicato nell’art. 97 Cost. ed in altre norme di rango ordinario, secondo le quali coloro che abbiano partecipato ad una procedura concorsuale e che abbiano prodotto documentazione incompleta devono essere invitati a completarla o a fornire chiarimenti (cfr. **TAR Sicilia Catania, Sez. III, 22/09/2005, n. 1431**).

Sul tema la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che *<<Il provvedimento con cui è stata disposta la decadenza del contributo finanziario cui avrebbe avuto titolo il ricorrente, a causa della mancata produzione della documentazione tecnica e progettuale necessaria, è da ritenere illegittimo per violazione dei doveri notiziali imposti dall’art. 6; infatti, essendo il ricorrente direttamente coinvolto nel procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di ammissione al contributo finanziario...il responsabile del procedimento era tenuto a sollecitare la definizione dello stesso con la richiesta, in sede istruttoria, dei documenti necessari mancanti, assegnando, se del caso, un termine per la relativa produzione>>* (ex plurimis, si veda, **TAR Marche Ancona, Sez. I, 11/04/2003, n. 217** e nello stesso senso, applicabile per analogia alla presente fattispecie **TAR Lazio Roma, Sez. II Ter, 12/04/2012, n. 3329**).

In buona sostanza, con l’art. 6 della l. n. 241/1990 il legislatore ha inteso codificare uno strumento, relativo alla fase istruttoria del procedimento (che nel caso di specie non si è svolta, come meglio si vedrà al successivo motivo di ricorso), inteso a far valere la sostanza sulla forma, nell’esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l’esigenza della più ampia partecipazione

per carenze meramente formali nella documentazione (cfr. **TAR Sicilia Catania, Sez. II, 14/05/2010, n. 1513**).

Nell'espletamento dell'istruttoria, peraltro, la P.A. avrebbe verificato il possesso di tutti i requisiti ai fini dell'inclusione definitiva nell'elenco delle ditte ammesse.

L'inclusione dell'istanza tra le domande non ammissibili dovrà dunque essere annullata, sussistendo tutti i vizi elencati nell'*incipit* del presente motivo di ricorso.

II- SEGUE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16.3 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA FATTISPECIE E DEI FATTI, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.

Ma i provvedimenti impugnati sono illegittimi sotto altro profilo.

A fronte dell'accertamento dell'errato inserimento della pratica della ricorrente nell'elenco provvisorio delle domande non ricevibili, l'Amministrazione, in applicazione dei principi di garanzia di partecipazione procedimentale, di leale cooperazione e di proporzionalità, avrebbe dovuto inserire la domanda tra quelle ammissibili, facendo decorrere da tale pubblicazione il termine per la presentazione dei documenti relativi alla cantierabilità.

Nel caso di specie, invece, la P.A. anziché garantire la concessione di un termine per presentare la documentazione riguardante la cantierabilità, come per gli altri concorrenti, ha dichiarato nella stessa data l'ammissibilità della domanda e quindi la non ammissibilità per progetto non cantierabile.

Ne deriva che l'errore nel considerare la pratica inammissibile nella graduatoria provvisoria, non ha consentito alla ditta di fruire di un termine per documentare la cantierabilità, come avvenuto per le altre ditte.

In altre parole, ammettendo che la documentazione fosse incompleta, ai fini della cantierabilità (circostanza che si contesta ed alla quale comunque la P.A. avrebbe eventualmente dovuto ovviare, espletando una corretta istruttoria), qualora la ricorrente fosse stata inserita tra le domande ammissibili già negli elenchi provvisori di dicembre 2017, si sarebbe immediatamente attivata per conseguire la

documentazione comprovante la cantierabilità, di cui oggi la P.A. incredibilmente lamenta la mancanza.

E difatti il par. 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica prevede che la cantierabilità debba essere ottenuta e dimostrata entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Ovviamente ciò vale per i soggetti utilmente inseriti tra le domande ammissibili in graduatoria provvisoria, ma non può valere per i soggetti inseriti tra le domande non ammissibili.

La *ratio* della norma è chiarissima: evitare ai partecipanti alla procedura di ottenere i documenti relativi alla cantierabilità se non si ha prima contezza dell'ammissione della domanda; da ciò la previsione di un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per la produzione di tali documenti.

Diversamente, qualora la previsione dell'art. 16.3 delle disposizioni attuative di parte specifica disponga il medesimo termine anche per le ditte escluse dall'elenco delle domande ammissibili, se ne chiede l'annullamento in questa sede in forza dei profili di illegittimità segnalati.

Su identiche fattispecie si è invero già espresso Codesto Ecc.mo TAR, il quale ha accolto una domanda cautelare con la seguente motivazione: *<<Ritenuto che, ad una prima sommaria cognizione, non appaiono implausibili le censure con le quali la parte ricorrente lamenta che il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la presentazione del progetto cantierabile, non poteva decorrere se non dal momento della decisione in ordine all'istanza di revisione del provvedimento dell'amministrazione che, in un primo momento, aveva dichiarato l'irricevibilità della sua domanda, decisione che tuttavia non è stata mai comunicata alla ricorrente>>* (TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 08/10/2018, ordinanza cautelare n. 905 e n. 921).

Anche per tali motivi il ricorso dovrà essere accolto.

III- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE GENERALE, CON RIGUARDO ALLA

CANTIERABILITA' DEL PROGETTO, AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, AI REQUISITI DI ACCESSO ED ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. GRAVE PERPLESSITA' NELL'ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A..

Sotto altro profilo si evidenzia la gravissima violazione del bando, delle disposizioni specifiche e delle disposizioni generali di misura, che ha determinato un radicale stravolgimento degli elenchi definitivi, anche con riguardo alla posizione dell'azienda ricorrente.

Tutto nasce dalla errata interpretazione, da parte dell'Assessorato Agricoltura, dei tempi della fase della cantierabilità e dalla sovrapposizione giuridica di tale fase con la fase della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Come previsto dall'art. 5 lett. c delle disposizioni attuative di parte specifica (doc. 2, pag. 6), “E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando”.

In sostanza, la domanda, per risultare ammissibile, necessita della semplice presentazione del progetto esecutivo.

Tuttavia, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il richiedente deve fornire prova della cantierabilità del progetto, diversamente risultando inammissibile.

Tale sequenza temporale è prevista anche all'interno di altre disposizioni della *lex specialis*.

Ebbene dall'esame delle disposizioni attuative, invero, risultano scandite in maniera chiara due fasi: 1) una prima fase di gestione delle domande di sostegno; 2) una seconda fase di istruttoria finalizzata alla concessione dell'aiuto.

Il tenore delle disposizioni specifiche è chiarissimo: nei 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle memorie (da presentarsi a loro volta entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), gli Uffici redigono i 4 elenchi definitivi di cui si è detto: a) ammesse (con riserva ai fini della cantierabilità); b) escluse; c) non ricevibili; d) non ammissibili.

E' di tutta evidenza come il termine per la dimostrazione della cantierabilità del progetto (90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori) sia del tutto distinto da quello per la formazione degli elenchi definitivi (60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori).

Tanto perché, come si evince anche dall'art. 17.5 delle disposizioni specifiche, la valutazione della cantierabilità rientra nella seconda fase di cui si è detto: la fase di istruttoria finalizzata alla concessione dell'aiuto, che presenta altre finalità.

Contestualizzando le superiori considerazioni, non può non sottolinearsi come l'Assessorato Regionale Agricoltura abbia gravemente violato il bando, le disposizioni specifiche e le disposizioni generali, stravolgendo l'iter procedimentale previsto dalla *lex specialis* e con ciò determinando l'esclusione anche della ricorrente. Come visto, infatti, gli elenchi provvisori sono stati in 4, trattandosi di quelli espressamente previsti dal bando (docc. 6.1 – 6.4 e 8.1-8.4).

Diversamente, dagli elenchi provvisori, invece, gli elenchi definitivi sono risultati 5: 1) ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa (docc. 11.1 e 12.1); 2) escluse per mancato raggiungimento punteggio minimo (docc. 11.3 e 12.3); 3) non ammissibili (docc. 11.4 e 12.4); 4) non ricevibili (docc. 11.5 e 12.5); 5) non ammissibili per progetto non cantierabile (docc. 11.2 e 12.2).

Ebbene il quadro che emerge denota il radicale stravolgimento delle procedure definite dalla stessa Amministrazione, con effetti concreti e diretti sulla formazione degli elenchi e sull'accesso ai benefici previsti.

La prova del radicale stravolgimento delle procedure previste è rappresentato dalla redazione di un quinto elenco, non contemplato né dal bando né dalle disposizioni specifiche o dalle disposizioni generali.

Trattasi dell'elenco delle ditte “non ammissibili per progetto non cantierabile” (docc. 11.2 e 12.2), nel quale è inclusa anche la ricorrente.

Invero, come visto, le domande, per risultare ammissibili, avrebbero necessitato della semplice presentazione del progetto esecutivo.

In forza della semplice presentazione del progetto esecutivo, le stesse dovevano essere ammesse nella graduatoria definitiva, compresa la domanda della ricorrente.

Soltanto entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il richiedente avrebbe dovuto fornire la prova della cantierabilità del progetto, diversamente risultando inammissibile.

Tutto ciò in quanto il momento della presentazione delle domande, che avrebbe dovuto condurre all'approvazione dei 4 elenchi definitivi delle domande ammesse, escluse, non ricevibili e non ammissibili, riguarda la fase di gestione delle domande di sostegno, mentre la prova della cantierabilità del progetto avrebbe dovuto riguardare la seconda fase della istruttoria finalizzata alla concessione dell'aiuto.

Invece, la P.A. si è già espressa sulla non cantierabilità del progetto in fase di gestione delle domande, formando un ulteriore elenco, non previsto, di richieste non ammissibili.

Ciò ha determinato una sovrapposizione di due fasi ontologicamente e giuridicamente distinte, le quali sono state tra l'altro svolte da una Commissione cui spettava il compito di gestione delle domande ma, di certo, non di espletamento dell'istruttoria.

E che sia stata la medesima Commissione, nella stessa composizione, a svolgere le due fasi descritte, si evince dall'esame dei verbali pure allegati (docc. 18 e 19).

L'anomalia dell'iter adottato dall'Amministrazione regionale si riflette anche sul piano del “timing” procedurale.

Come detto, nei 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle memorie (da presentarsi a loro volta entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), gli uffici avrebbero dovuto redigere i 4 elenchi definitivi delle ditte ammesse, escluse, non ricevibili e non ammissibili.

Il termine per la dimostrazione della cantierabilità del progetto (90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), nel caso di specie nemmeno riconosciuto alla ricorrente, è dunque del tutto distinto rispetto a quello per la formazione degli elenchi definitivi (60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), e ciò perché la valutazione della cantierabilità rientra nella seconda fase di istruttoria finalizzata alla concessione dell'aiuto.

Ciononostante, la stessa Commissione che avrebbe dovuto occuparsi soltanto della gestione delle domande, ha redatto un ulteriore elenco di domande non ammissibili per progetto non cantierabile (nel caso di specie nella stessa data e non si comprende, addirittura, quale sia stata la prima decisione adottata – docc. 17, 18 e 19).

Tuttavia, la validazione del requisito della cantierabilità è posteriore alla fase della ammissibilità, nella quale si verificano i requisiti di accesso, la rispondenza degli investimenti, la qualità ed il contenuto della domanda di sostegno.

Che le due fasi siano state accorpate, lo dimostrano ulteriormente, nel caso di specie, i tre verbali della stessa data del 30/05/2018 (docc. 17, 18 e 19).

Ne deriva che la cantierabilità non avrebbe potuto e dovuto essere elemento discriminante per la ammissibilità, ai fini delle graduatorie definitive, essendo la stessa riservata ad una valutazione di rispondenza ed idoneità della documentazione, tipica della successiva fase istruttoria che è stata, invece, del tutto omessa.

Difatti, gli elenchi definitivi avrebbero dovuto includere tutte le pratiche ammissibili che hanno presentato la documentazione per la cantierabilità entro i termini (come la ricorrente che, con grande zelo, lo ha fatto nonostante fosse non ammissibile).

L'esclusione della pratica sulla scorta di una analisi sommaria, che è tipica della fase di gestione delle domande, senza una valutazione nel merito che è invece tipica della fase istruttoria, ha quindi determinato l'illegittimità della non ammissione della domanda proposta dalla ditta.

Gli atti impugnati non potranno dunque non essere annullati e la domanda del ricorrente dovrà considerarsi ammessa.

IV- ILLEGITTIMITA' DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Nel medesimo elenco definitivo pubblicato, allegato 2 della graduatoria, viene riportato l'importo di spesa richiesto per le opere previste a progetto in € 997.652,55 ed un importo del contributo pubblico richiesto ammontante ad € 498.826,31 (il 50% sulla spesa prevista).

Invero la commissione non ha tenuto conto, per come risulta dalla domanda di sostegno rettificata n. 54250565709 presentata all'AGEA (Ente Erogatore), rilasciata il 21 ottobre 2017 e quindi consegnata all'IPA di Ragusa con lettera di accompagnamento il 3 novembre 2017 (**doc. 22**), che l'importo di contributo pubblico ivi riportato ammonta ad € 697.039,26 (il 70% sulla spesa prevista), per come previsto a favore dei **giovani imprenditori** che costituiscono la Ditta istante.

Necessita all'uopo precisare che la domanda di sostegno viene effettuata telematicamente, attraverso un CAA, all'Agea, organismo pagatore.

In verità, nonostante la ditta istante nell'imputazione dei dati in fase di domanda avesse specificato la qualità di giovani imprenditori, il sistema telematico non ebbe però a recepire il diritto all'aliquota contributiva del 70% (spettante ai giovani imprenditori), riportando così erratamente quella minima del 50% (domanda di sostegno originaria n. 54250319404).

Tale anomalia veniva per tempo segnalata all'IPA di Ragusa ed a tutti gli altri enti interessati, esprimendo la testuale riserva *“di presentare apposita domanda di rettifica non appena il sistema lo renderà possibile”*.

Una volta che l'AGEA ha provveduto alla rettifica, riconoscendo l'elevazione contributiva al 70%, calcolandola in € 697.039,26, l'Ispettorato ne ha avuto contezza in tempo utile (3 novembre 2017) senza comunicare obiezione alcuna: pertanto non si giustifica il mancato riconoscimento della elevazione del contributo.

Non solo. Nei verbali si cita solo il numero della domanda originaria e non si fa alcun accenno a quella di rettifica che, in effetti, sostituiva l'originaria.

E' pertanto illegittimo il riconoscimento dell'importo del contributo pubblico di € 498.826,31, anziché di € 697.039,26.

V) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE GENERALE E DEI CRITERI DI SELEZIONE AGGIUNTIVI. GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA FATTISPECIE E DEI FATTI, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GARANZIA DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE - PERPLESSITA' NELL'ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEL CORRETTO OPERATO DELLA P.A. E DI LEALE COOPERAZIONE TRA P.A. E PRIVATO.

Una volta ammessa alla procedura, non potrà non essere riconosciuto alla ditta ricorrente il punteggio di 57, anziché dei 26 già attribuiti (rispetto ai 71 effettivamente richiesti).

Questa selezione inerente i punteggi, scaturisce dal verbale redatto in data 30/05/2018 (**doc. 24**) dalla Commissione all'uopo istituita presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa, riportante, per i casi seguenti, motivazioni di non convalida che nulla hanno a che vedere con quelli previsti nel bando.

- Criterio A5.

Nel bando tale criterio è così descritto e definito:

A-Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi			
CRITERI DI SELEZIONE			
Principio dei criteri di selezione	Descrizione Criterio	Punteggi	Documentazione comprovante il possesso del requisito

<p>Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione</p>	<p>Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificate I.G.P., D.O.P. (Reg. CE n. 510/2006, Reg. UE n. 1151/2012), SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione e qualora commercializzi almeno il 50% della produzione come certificata.</p> <p>Per il settore zootecnico il punteggio sarà attribuito anche alle aziende che rispettano il sistema di rintracciabilità di filiera ISO 22005 e/o etichettatura facoltativa carni bovine (Reg.1760/2000) e qualora commercializzino almeno il 50% della produzione come certificata con i suddetti sistemi.</p>	<p>DOP-IGP 12</p> <p>SQNPI-SQNZ 10</p> <p>Regimi Facoltativi vi 8</p>	<p>Attestazione dell'Ente di controllo o di certificazione; verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e fatturato totale relativi all'esercizio precedente.</p>
---	---	--	---

In merito al suddetto criterio la ditta istante, per come disposto, si auto attribuiva il punteggio **8** previsto per l'adozione di Regimi facoltativi di certificazione. La Commissione non convalidava tale punteggio, adducendo la seguente motivazione: *“NON SI ATTRIBUISCE IN QUANTO NON SUPPORTATO DA DOCUMENTAZIONE CONTABILE”*.

Ora, per come già esplicitato, **la Ditta ricorrente, avendo dato inizio alla propria attività nel marzo 2017, non poteva di certo aver prodotto un fatturato.**

Nel PSA (Piano Sviluppo Aziendale) a suo tempo redatto e prodotto (**doc. 23 – stralcio pag. 18**) si precisava: *“La Società, come da certificazione del 07/04/2017, si è appena dotata di sistema di certificazione GLOBALG.A.P. che ricomprende ogni tipo di controllo”*.

Orbene la *GLOBALG.A.P.*, rientrando a pieno titolo fra i regimi facoltativi di cui ai criteri di selezione, attualmente rappresenta, a livello mondiale, il massimo delle certificazioni, coinvolgendo ogni aspetto di tutti i processi produttivi aziendali e, nondimeno, di tutte le produzioni che si vanno effettuando.

La *GLOBALG.A.P.* controlla e certifica, a livello dell'azienda nella sua interezza, il rispetto di tutte le norme vigenti sui seguenti aspetti: a)-sicurezza sul lavoro, b)-norme ambientali, c)-sicurezza alimentare, inerenti le fasi della coltivazione, produzione e commercializzazione.

Pertanto, l'adozione di tale sistema certificativo, vale ad attestare che la Ditta istante si è volontariamente sottoposta al massimo regime dei controlli, onde effettuare

produzioni di qualità certificate, riguardanti qualsiasi coltura e produzione che man mano va effettuando, tutte incluse, nessuna esclusa.

A tal fine veniva prodotta, peraltro, la apposita certificazione dell'Ente di Controllo. Risulta quindi superflua la presentazione di una "verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e fatturato totale" che, in sostanza, ai fini dell'attribuzione degli 8 punti, serviva a dimostrare se l'azienda potesse commercializzare almeno il 50% della produzione come certificata. Nel caso in oggetto, avendo adottato il sistema GLOBALG.A.P., la Ditta godrà della certificazione di qualità per il 100% dei prodotti aziendali, senza esclusione alcuna, poiché in pieno possesso del più completo fra i regimi facoltativi di certificazione richiesti.

Ne deriva che doveva essere accordato il riconoscimento degli 8 punti inerenti il criterio A5.

- Criterio A8:

Nel bando tale criterio è così definito:

A-Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi				
CRITERI DI SELEZIONE AGGIUNTIVI				
Principio dei criteri di selezione	Descrizione Criterio	Punteggi	Documentazione comprovante il possesso del requisito	
Innovazione	Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti volti all'introduzione nell'azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto; inoltre il punteggio è attribuito in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto	<p>Incidenza a 20-50%: 3</p> <p>Incidenza a >50%: 6</p>	<p>Dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici delle relative innovazioni nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico; attestazione da parte della ditta costruttrice o fornitrice.</p>	

In riferimento a questo criterio la ditta istante si auto attribuiva i **3** punti previsti per investimenti effettuati mediante l'acquisto di impianti tecnologici innovativi per la fase produttiva che, nella fattispecie, sono costituite da serre con elementi innovativi. La Commissione non convalidava tale punteggio, adducendo la seguente motivazione: *“TRATTASI DI INNOVAZIONE CHE RIGUARDA UN PARTICOLARE COSTRUTTIVO DELLA SERRA CHE NON INFLUISCE SULLA PARTE PRODUTTIVA”*.

Tale motivazione risulta assolutamente “immotivata” e non contemplata nella descrizione del suddetto criterio.

Infatti il possesso del requisito non riguarda assolutamente la parte inerente la produttività, bensì, per come sopra recitato, la proporzione fra “..l'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto”.

Pertanto, ricadendo l'incidenza di spesa prevista in progetto per le serre innovative, rispetto a quella complessiva, fra il 20 ed il 50%, **la Ditta istante ha pienamente diritto ai 3 punti auto attribuitisi.**

E' da contestare per inciso, dal punto di vista tecnico-agronomico, l'affermazione che la scelta di una tale serra *“NON INFLUISCE SULLA PARTE PRODUTTIVA”*. Nel PSA, come visto, si prevede che le serre in oggetto sono *“costruite in modo tale da evitare il dannoso fenomeno delle acque piovane che, dal tetto, sgocciolano all'interno della serra, provocando non pochi effetti dannosi alle colture sottostanti”* (fenomeno tanto discusso tra gli esperti del settore), ritenendo poi futile soffermarsi sugli incrementi produttivi conseguibili a seguito dell'eliminazione di tale sgocciolamento. Ciò, nella convinzione che il PSA sarebbe stato esaminato da “addetti ai lavori” perfettamente al corrente di tali problematiche colturali-produttive.

Dovevano pertanto essere riconosciuti anche i 3 punti inerenti il criterio A8.

- Criteri P01 e P02.

Nel bando tali criteri, collegati, sono così descritti:

B1 -Investimenti prioritari nei settori produttivi “Produzioni vegetali”			
CRITERI DI SELEZIONE PIANTE UFFICIALI			
Principio dei criteri di selezione	Descrizione Criterio	Punteggi	Documentazione comprovante il possesso del requisito

<p>Criterio PO1</p> <p><i>Investimenti nei processi di post raccolta e/o stoccaggio mirati a miglioramento della qualità merceologica ed igienico-sanitari del prodotto</i></p>	<p><i>Il punteggio viene attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature specializzate nelle operazioni di essiccazione e/o stoccaggio e/o confezionamento</i></p>	<p>12</p>	<p><i>Dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici dei macchinari nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico</i></p>
<p>Criterio PO2</p> <p><i>Investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità</i></p>	<p><i>Investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi e/o ambientali volti all'ottenimento di certificazioni ecosostenibili e/o di qualità</i></p>	<p>8</p>	<p><i>Dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici nel piano aziendale</i></p>

In riferimento alle Piante Officinali la Ditta istante riteneva di auto attribuirsi ambedue i punteggi previsti: i **12** punti previsti per il criterio **P01** e gli **8** per il criterio **P02**.

Ambedue i punteggi inerenti i criteri soprariportati, non sono stati convalidati dalla Commissione, riportando, per ognuno dei due, la medesima motivazione: “*SI RITIENE LA PRODUZIONE ININFLUENTE AI FINI DEL BILANCIO AZIENDALE TRA L'ALTRO NON INSERITA NEL PSA*”.

Una tale motivazione risulta per nulla attinente con quella prevista nel bando a comprova del possesso del requisito, anzi risulta del tutto contrastante con le finalità della misura 4.1, declinate nel bando ed appresso testualmente riportate.

“ART. 2: FINALITÀ

La sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” ha come obiettivo l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati. In particolare con l’attuazione della

*sottomisura si intende sostenere il processo di ristrutturazione aziendale attraverso l'ampliamento della dimensione economica, l'introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni; favorire la concentrazione dell'offerta e sviluppare le produzioni agroalimentari di III, IV e V gamma; incentivare interventi di integrazione, sia orizzontale che verticale, finalizzati ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni ed il reddito dei produttori; **migliorare la qualità dei prodotti agricoli e zootecnici, anche attraverso investimenti funzionali all'implementazione di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale;** ridurre i costi di produzione e migliorare le condizioni di produzione e di allevamento; **incentivare la diversificazione degli ordinamenti colturali e delle produzioni agricole, anche verso settori non alimentari; sostenere gli investimenti effettuati da giovani agricoltori nell'ambito di azioni integrate a livello aziendale (pacchetto giovani); Sostenere gli investimenti effettuati da imprese agricole e P.M.I. nell'ambito di azioni integrate**".*

Risulta quindi indiscutibile la finalità di implementare (e quindi premiare) l'adozione di sistemi di qualità e tracciabilità, nonché di incentivare la diversificazione degli ordinamenti colturali e delle produzioni agricole, anche verso settori non alimentari. La Ditta istante, facendo proprie dette finalità, riteneva di attivarsi in tal senso, per come testualmente relazionato nel PSA (**doc. 3, pag. 16**): *"L'impianto di piante aromatiche, nel quale la Società intravede ottime prospettive, previsto in soli 1.000 mq., viene effettuato al fine precipuo di testare piante, adattamento, produttività e possibilità commerciali, nella previsione che possa poi rappresentare un settore di diversificazione da espandere nella superficie liberaCon la realizzazione del presente intervento la Società avrà una composizione produttiva più varia, così rappresentata: -Ha. 2.62.20 di strutture atte alle produzioni orticole fuori stagione (ma utilizzabili, ove necessario, anche per produzioni floricole e frutticole); -Ha. 1.80.00 di seminativo irriguo con ampi margini di utilizzazione attuale e futura; -Ha. 0.10.00 a piante aromatiche al fine di acquisire esperienza e poi valutarne le possibilità di espansione".*

In considerazione della limitata superficie e delle finalità sperimentali, sia in senso colturale-produttivo che commerciale, non si richiedeva alcun sostegno per i costi d'impianto e, parimenti, non si inseriva la coltura nel bilancio aziendale.

La scelta di non introdurre tale coltura nel bilancio aziendale, oltre che per la trascurabilità dei risultati economici rispetto a quelli rappresentati dalle strutture serricole (estese per oltre 26 volte), discendeva anche dalla circostanza che la redditività delle colture officinali, ad oggi, non dipende da un mercato consolidato, bensì dal canale di vendita che ogni produttore riesce a trovare: questo comporta spessissimo risultati economici enormemente diversi che possono condurre o all'abbandono della coltura o ad un suo sostanziale incremento.

Ne deriva la radicale illegittimità delle determinazioni assunte dalla P.A..

- **Criterio PO1** (*investimenti per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature specializzate nelle operazioni di essiccazione e/o stoccaggio e/o confezionamento*).

In considerazione di quanto sopra esplicitato, nel PSA (**doc. 23, pag. 24**) la Ditta proponeva l'acquisto di attrezzature per piante officinali: *“Le piante aromatiche prodotte nel piccolo appezzamento, per essere proposte ai consumatori, debbono essere sottoposte ad un minimo di trattamenti e confezionamento. A tal fine si è scelto di acquistare un Essiccatore con tunnel e 12 cestelli per piante aromatiche.*

Un Banco da lavoro in acciaio inox, una Termosaldatrice ed una Bilancia con etichettatrice costituiranno la linea di lavorazione per impacchettare ed etichettare il prodotto”.

Dettagliava poi nel computo metrico, corredato da preventivo di spesa, le voci inerenti.

Anche per tali ragioni è illegittimo il mancato riconoscimento dei 12 punti inerenti il criterio P01.

- **Criterio PO2** (*Investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità*).

Per come già esposto per il criterio A05, la Ditta si è dotata di sistema di certificazione GLOBALG.A.P., che ricomprende ogni tipo di controllo.

Tali controlli di processo e successiva certificazione di prodotto ricomprendono anche le produzioni officinali a partire dalle pratiche colturali e fino al prodotto imbustato ed etichettato.

Pertanto, come per il criterio P01, non essendo previsti limiti o parametri di alcun genere per il riconoscimento di questo requisito di merito, dovevano essere riconosciuti anche gli 8 punti inerenti il criterio P02.

In conclusione la ditta istante, col riconoscimento della cantierabilità del progetto, rientrerebbe nell'elenco dei progetti ammissibili (allegato 1 della graduatoria, Doc. R) e con l'attribuzione dei punteggi sopra richiesti (31 punti), unitamente a quelli già confermati (punti 26), con un totale di 57 punti (rispetto ai 71 originariamente richiesti), andrebbe ad occupare la posizione n. 276, precedendo così, a parità di punteggio, ma per minore età, l'attuale posizionamento dell'odierno controinteressato Triscari Filippo.

- ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Il ricorso è assistito sia dal *fumus boni iuris*, che dal *periculum in mora*.

Le doglianze sopra esposte sono assolutamente fondate e meritano di essere tutelate in via cautelare, attesa la sussistenza della gravità ed irreparabilità della lesione.

I provvedimenti impugnati cagionano infatti un danno grave ed irreparabile alla ditta ricorrente.

L'urgenza della tutela risiede, innanzitutto, nella necessità di non vanificare la pretesa demolitoria del presente ricorso, atteso che la mancata concessione di un provvedimento cautelare satisfattivo equivarrebbe a rendere del tutto priva di interesse l'azione stessa di annullamento.

Difatti, la misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 è sostenuta finanziariamente dal FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale). La Regione, come noto, è in forte ritardo con la spesa certificata alla UE (quella effettivamente liquidata alle imprese a collaudo o anche prima, tramite erogazione previa polizza fideiussoria).

Tuttavia, in forza del principio desumibile dal diritto comunitario, nel quale vige la "Regola N+3", se entro tre anni dall'impegno di spesa indicato dalla regione Sicilia (pertanto entro il 31/12/2018) non sarà presentata la domanda di pagamento alla UE,

le Istituzioni dell'Unione cancelleranno automaticamente la relativa quota di finanziamento non impegnata.

Ne deriva l'estrema urgenza, per il Dipartimento Agricoltura, di impegnare e liquidare alle imprese i benefici della sottomisura 4.1, anche con anticipazione dietro polizza fideiussoria entro il 31/12/2018, in base al meccanismo di funzionamento del bilancio comunitario. Entro tale periodo di poco più di 3 mesi (che nelle more della trattazione cautelare del presente ricorso diminuiranno ulteriormente), dunque, le procedure dovrebbero essere concluse.

Peraltro, la dotazione finanziaria del Bando di cui alla 4.1 è di 100 milioni di euro.

Con l'accoglimento della domanda cautelare, la ditta si posizionerebbe in graduatoria, ai fini del riconoscimento dei benefici, in posizione 276.

Qualora tutte le ditte precedenti la posizione 276 venissero considerate come idonee alla concessione dell'aiuto la ditta non sarebbe ammessa ad alcun beneficio.

Tuttavia, come normalmente accade, la spesa in corso di istruttoria può non essere considerata ammissibile, anche solo in parte, con la conseguenza che, in conformità al bando, come avvenuto con il PSR 2007-2013 e come avviene in tutte le procedure di concessione di aiuti pubblici, la graduatoria scorre nei limiti delle risorse disponibili.

Ciò accadrebbe, a maggior ragione, qualora la dotazione della sottomisura venisse rimpinguata, come accaduto in altri casi nell'ambito del precedente PSR 2007-2013. Ne deriva che, senza l'ammissione ed il riconoscimento del punteggio dovuto, anche in sede cautelare, il ricorrente sarebbe certamente escluso da qualsiasi beneficio.

Impegnare e liquidare somme da subito, sulla scorta di elenchi illegittimamente formati, ad imprese non "legittimate", esporrebbe la P.A. alla mancata certificazione della spesa, trattandosi di somme non rendicontabili che rischiano pertanto di gravare soltanto sul bilancio regionale e non anche sulla quota cofinanziata dalla UE.

D'altra parte la ditta ricorrente, illegittimamente esclusa, pur avendovi diritto, di fatto non potrà accedere ai benefici.

Pertanto, nel caso di mancato accordo della tutela cautelare, l'azienda non trarrebbe alcun giovamento dall'accoglimento nel merito del ricorso.

A ciò si aggiunga che il mancato accordo della tutela cautelare consentirebbe all'Amministrazione di attribuire le somme "stanziare" in graduatoria a numerosi soggetti non aventi diritto.

Da ciò la necessità di chiedere a Codesto On.le Tribunale la concessione del beneficio della definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ovvero, in subordine, mediante la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, con la connessa adozione dei provvedimenti interinali ritenuti opportuni. D'altro canto, nessun danno subirebbe l'Amministrazione dall'accoglimento del provvedimento di urgenza e ciò in quanto lo stesso Assessorato Regionale ha in più occasioni riformulato e ripubblicato sia gli elenchi provvisori che gli elenchi definitivi, come documentato in giudizio.

Premesso che in simili ipotesi la giurisprudenza amministrativa è solita accordare la tutela cautelare, si specifica che l'Ecc.mo TAR adito si è già espresso in merito all'istanza di sospensiva promossa da ditte dagli elenchi odiernamente impugnati, relativi alla sottomisura 4.1, accogliendo la domanda di sospensiva.

Infine si sottolinea che "in gioco" vi sono diritti costituzionalmente sanciti (diritto al lavoro, tutela dell'iniziativa economica privata, sviluppo della persona umana e partecipazione alla vita economica del paese – artt. 2, 3 e 4 Cost.), che in quanto tali meritano la tutela cautelare.

Anche per tali motivi non potrà non essere disposta la sospensione dei provvedimenti odiernamente impugnati.

- DOMANDA RISARCITORIA.

In via ulteriormente subordinata alla mancata concessione della tutela cautelare si formula sin da ora domanda risarcitoria dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e *subendi* dalla ricorrente, in conseguenza degli atti illegittimi emanati, da quantificarsi in corso di causa.

In ogni caso, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di annullamento si chiede risarcimento in forma specifica mediante ammissione agli aiuti cui si è richiesto accesso, ex art. 30 c. 2 c.p.a..

- ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 41 C. 4 C.P.A. E/O EX ART. 52 C. 2 C.P.A..

Il presente ricorso viene notificato a n. 3 controinteressati.

Nell'ipotesi in cui si ritenga necessaria la notificazione nei confronti di altri controinteressati, si chiede che il Presidente del TAR o della Sezione cui il ricorso è assegnato disponga che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, ex art. 41 c. 4 c.p.a., prescrivendone le modalità, od anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 c. 2 c.p.a., come già avvenuto in altri casi già affrontati da Codesto Ill.mo Tribunale.

Tutto ciò premesso e considerato,

VOGLIA

l'Ill.mo TAR adito:

- in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ritenere sussistenti i presupposti perché il presente giudizio venga deciso con sentenza in forma semplificata;
- in subordine, preliminarmente sospendere i provvedimenti impugnati, con la connessa adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni o necessari;
- nel merito annullare gli atti impugnati perché illegittimi;
- in ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o singolarmente, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio e/o al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi in corso di causa, anche in forma specifica ex art. 30 c. 2 c.p.a.;
- ove ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio, disporre che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, ex art. 41 c. 4 c.p.a. e/o ex art. 52 c. 2 c.p.a., prescrivendone le modalità

Si allegano i documenti menzionati in esposizione.

Il valore della presente controversia è indeterminato e/o indeterminabile e l'importo versato a titolo di contributo unificato è di € 650,00.

Palermo, 26 ottobre 2018.

Avv. Salvatore Màngani

Avv. Giovanni Francesco Fidone